



COMUNE DI OLGiate OLONA

Provincia di Varese

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 29-09-20

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi addi ventinove del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|
| Montano Giovanni | P | Di Pinto Angela | P |
| Maccabei Paolo | P | Graziani Paolo | P |
| RICHIUSA LEONARDO | P | Monfrini Sabrina | P |
| Colombo Stefano | P | ACANFORA ALDA | P |
| ALBE' MICHELE | P | Volpi Giorgio | P |
| Puddu Nicola | P | Cozzi Angelica | P |
| Conte Sofia Veronica Marta | P | Vettori Enrico | P |
| Tognoli Luisella | P | COLOMBO PAOLO | P |
| Carnellosso Mauro | P | | |

| |
|-------------------|
| N.ro Presenti: 17 |
| N.ro Assenti: 0 |

Partecipa il Segretario Generale Dr. DI MATTEO MICHELINA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Montano Giovanni nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che gli interventi della presente seduta consiliare sono registrati e successivamente trascritti dalla ditta appaltatrice per essere allegati alla delibera stessa e rappresentare a tutti gli effetti il verbale;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le

aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Dato atto che il decreto Legge 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 all'art. 106 comma 3 bis ha provveduto a prorogare al 30.09.2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

Rilevato che, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 138 del DI 34/2020 delle scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e all'IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure del prelievo erano già stati uniformati al 31 luglio ed ora ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione.

Visto il comma 3 bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del predetto D.L., che per l'anno 2020 ha provveduto a disporre lo slittamento dei termini previsti dall'art. 15-ter del D.L. 201/2011, disponendo lo slittamento al 31 ottobre 2020 il termine previsto per l'invio telematico al MEF delle delibere regolamentari e tariffare relativa alle entrate tributarie dei Comuni, nonché lo slittamento al 16 novembre 2020 il termine entro il quale il MEF pubblica gli atti ai fini della loro efficacia;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 16 novembre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

| ALIQUTE | | | Tipo di immobile |
|---------|---------|--------|--------------------------------|
| Base | Massima | Minima | |
| 0,50% | 0,60% | 0,00% | Abitazione principale di lusso |
| 0,10% | 0,10% | 0,00% | Fabbricati rurali strumentali |
| 0,10% | 0,25% | 0,00% | "Beni merce" |

| | | | |
|-------|-------|-------|-----------------------|
| 0,76% | 1,06% | 0,00% | Terreni agricoli |
| 0,86% | 1,06% | 0,00% | Fabbricati gruppo "D" |
| 0,86% | 1,06% | 0,00% | Altri immobili |

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

| Aliquota IMU 2020 | Fattispecie immobile |
|----------------------------|---|
| Zero % (esente) | Abitazione principale e pertinenze con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, |
| Zero % (esente) | l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 6 comma 1 lettera f) del Regolamento IMU). |
| Zero % (esente) | Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (assimilate per legge all'abitazione principale) |
| Zero % (esente) | Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. (assimilate per legge all'abitazione principale) |
| Zero % (esente) | la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (assimilata per legge all'abitazione principale) |
| Zero % (esente) | un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (assimilato per legge all'abitazione principale) |
| Zero % (esente) | Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale (assimilati per legge all'abitazione principale) |
| Zero % | Fabbricati rurali strumentali |

| | | |
|-----------------|--|--|
| Zero % | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita c.d. "beni merce" (obbligo dichiarazione) | |
| 4,00 % | Abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze | |
| € 200,00 | Detrazione applicata all'IMPOSTA dovuta per l'ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) | |
| 7,80 % | Unità immobiliari e relative pertinenze in comodato/uso gratuito a parenti in retta di primo grado e da questi utilizzati quale abitazione principale coem individuati dall' art. 10 bis del Regolamento IMU (Obbligo dichiarazione IMU). Nel caso del comodato gratuito previsto dall'art. 1 comma 10 Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016 - circ. 1/DF/2016 Ministero Finanze) la BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA DEL 50% (obbligo di dichiarazione) | |
| 10,60 % | Di cui il 7,60 % a favore dello STATO | Unità immobiliari categoria catastale D5 e D8 |
| 9,60 % | Di cui il 7,60 % a favore dello STATO | Unità immobiliari categoria catastale D, esclusi D5 e D8 |
| 8,60 % | Unità immobiliari categoria catastale C1 e C3 | |
| 9,60 % | Unità immobiliari e le relative pertinenze appartenenti agli ISCRITTI ALL'AIRE | |
| 9,60 % | Fabbricati generici (cat. B, C04, C05) | |
| 9,60 % | Fabbricati LOCATI A CANONE CONCORDATO - Legge 431/1998 - Obbligo presentazione Denuncia IMU con allegato copia contratto locazione - (L'ALiquota RIDOTTA da utilizzarsi nel presente caso è pari al <u>7,20 %</u> (9,6 % RIDOTTO DEL 25%)) | |
| 9,60 % | IACP/ALER | |
| 9,60 % | Uffici e Studi privati (cat. A10) | |
| 9,60 % | Tutte le tipologie di TERRENI AGRICOLI | |
| 9,60 % | Aree edificabili | |
| 9,60 % | Tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate | |

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 16 novembre 2020;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e la nota di aggiornamento al documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 16.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile¹;

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svicolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 :

a) Responsabile servizio interessato:

b) Responsabile del servizio finanziario:

con voti favorevoli n. 12 contrari n. 5 (Acanfora Cozzi Vettori Volpi e Colombo Paolo) espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio

2020;

- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

-

| Aliquota IMU 2020 | Fattispecie immobile |
|----------------------------|---|
| Zero ‰ (esente) | Abitazione principale e pertinenze con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, |
| Zero ‰ (esente) | l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 6 comma 1 lettera f) del Regolamento IMU).. |
| Zero ‰ (esente) | Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (assimilate per legge all'abitazione principale) |
| Zero ‰ (esente) | Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. (assimilate per legge all'abitazione principale) |
| Zero ‰ (esente) | la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (assimilata per legge all'abitazione principale) |
| Zero ‰ (esente) | un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (assimilato per legge all'abitazione principale) |
| Zero ‰ (esente) | Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale (assimilati per legge all'abitazione principale) |
| Zero ‰ | Fabbricati rurali strumentali |
| Zero ‰ | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita c.d. "beni merce" (obbligo dichiarazione) |
| 4,00 ‰ | Abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze |

| | | |
|----------|---|--|
| € 200,00 | Detrazione applicata all'IMPOSTA dovuta per l'ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) | |
| 7,80 ‰ | Unità immobiliari e relative pertinenze in comodato/uso gratuito a parenti in retta di primo grado e da questi utilizzati quale abitazione principale come individuati dall' art. 10 bis del Regolamento IMU. (Obbligo dichiarazione IMU). Nel caso del comodato gratuito previsto dall'art. 1 comma 10 Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016 – circ. 1/DF/2016 Ministero Finanze) la BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA DEL 50% (obbligo di dichiarazione) | |
| 10,60 ‰ | Di cui il 7,60 ‰ a favore dello STATO | Unità immobiliari categoria catastale D5 e D8 |
| 9,60 ‰ | Di cui il 7,60 ‰ a favore dello STATO | Unità immobiliari categoria catastale D, esclusi D5 e D8 |
| 8,60 ‰ | Unità immobiliari categoria catastale C1 e C3 | |
| 9,60 ‰ | Unità immobiliari e le relative pertinenze appartenenti agli ISCRITTI ALL'AIRE | |
| 9,60 ‰ | Fabbricati generici (cat. B, C04, C05) | |
| 9,60 ‰ | Fabbricati LOCATI A CANONE CONCORDATO - Legge 431/1998 - Obbligo presentazione Denuncia IMU con allegato copia contratto locazione - (L'ALiquota RIDOTTA da utilizzarsi nel presente caso è pari al 7,20 ‰ (9,6 ‰ RIDOTTO DEL 25%) | |
| 9,60 ‰ | IACP/ALER | |
| 9,60 ‰ | Uffici e Studi privati (cat. A10) | |
| 9,60 ‰ | Tutte le tipologie di TERRENI AGRICOLI | |
| 9,60 ‰ | Aree edificabili | |
| 9,60 ‰ | Tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate | |

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre,

con apposita votazione di cui favorevoli n. 12 contrari n. 5 (Acanfora Cozzi Vettori Volpi e Colombo Paolo)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con voti favorevoli n. 12 contrari n. 5 (Acanfora Cozzi Vettori Volpi e Colombo Paolo) ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
Dr. Montano Giovanni

Il Segretario Generale
Dr. DI MATTEO MICHELINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate